



avv. Silvia Boschello

GDPR 679/16 UE SANZIONI E AUTORITA' DI CONTROLLO

PD-ORDINE DEI COMMERCIALISTI, 11 APRILE 2018

Un trattamento dati non conforme alla legge oggi può comportare:

- **RESPONSABILITA' CIVILE** (art. 15 D.lgs 196/03, art. 2050 c.c.) tratt. Dati = attività pericolosa
- **RESPONSABILITA' PENALE** (artt. 167, 168, 169, 170, 171, 172 D.lgs 196/2003)
- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA** (artt. 161, 162, 162 bis, 162 ter, 163, 164, 164 bis, 165, 166, D.lgs. 196/2003)



Sanzioni Amministrative - specifiche per singola violazione:

- Omessa o inidonea informativa all'interessato: **da 6.000,00 a 36.000,00 Euro**
- Trattamento in violazione misure sicurezza: **da 10.000,00 a 120.000,00 Euro**
- Inosservanza di prescrizioni di misure necessarie e/o divieti del Garante: **da 30.000,00 a 180.000,00 Euro**
- Mancata tempestiva notifica (per chi è tenuto a farlo): **da 20.000,00 a 120.000,00 Euro**
- Mancata esibizione documenti richiesti dal Garante o rifiuto di fornire informazioni: **da 10.000,00 a 60.000,00 Euro**
- ...

Pubblicazione dell'Ordinanza-Ingiunzione su quotidiani
Nazionali e Locali

Sanzioni Amministrative - specifiche per singola violazione:

- Omessa o inidonea informativa all'interessato: **da 6.000,00 a 36.000,00 Euro**
- Trattamento in violazione misure sicurezza: **da 10.000,00 a 120.000,00 Euro**
- Inosservanza di prescrizioni di misure necessarie e/o divieti del Garante: **da 30.000,00 a 180.000,00 Euro**
- Mancata tempestiva notifica (per chi è tenuto a farlo): **da 20.000,00 a 120.000,00 Euro**
- Mancata esibizione documenti richiesti dal Garante o rifiuto di fornire informazioni: **da 10.000,00 a 60.000,00 Euro**
- ...

Pubblicazione dell'Ordinanza-Ingiunzione su quotidiani
Nazionali e Locali

Sanzioni Penali

Art. 167 “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri **profitto** o di recare **ad altri un danno**, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18,19, 23,123, 126 e 130 [...] è punito se dal fatto deriva nocumento, con la **reclusione da 6 a 24 mesi**, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione **da 1 a 3 anni**”

Cass. n. 40103/15

Pubblicazione sul web di foto senza il consenso interessato al fine di procurargli un danno

Illeciti Penali

- **Art. 169** “Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con **l'arresto sino a due anni**”

- **Art. 171**
 1. Divieto per il datore di effettuare indagini, su opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore o comunque su fatti non rilevanti per valutazione attitudine professionale lavoratore;
 2. Controllo del dipendente mediante impianto audiovisivo, condotta indicata dall'art. 4 Statuto dei lavoratori L. 300/70: impianti audiovisivi solo per esigenze organizzative produttive e per la sicurezza sul lavoro (non per il controllo massimo del dipendente)
 3. Sanzione prevista dall'art. 38 Statuto dei Lavoratori: ammenda da 150 a 1.500,00 Euro o arresto da 15 g. ad 1 anno

Quali sono le novità?



CAMBIATO COMPLETAMENTE L'IMPIANTO SANZIONATORIO

Un solo articolo

art. 83

«condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie»

- **Solo sanzioni Amministrative** (Resp. Penale comp. Stati UE)
- Eliminata la **Tipizzazione dell'illecito**
- Nuovo sistema basato sulla **gravità della condotta**
- Elenco dei **criteri per commisurare** la sanzione al caso concreto
- Sanzioni **Effettive, proporzionali, dissuasive**

Tenuto conto di:

- Natura, Gravità e durata violazione
- Il dolo o la colpa nella violazione
- Azioni intraprese dal Titolare per mitigare i danni subiti dall'interessato
- Misure organizzative attuate, anche tecniche per prevenire le violazioni
- Recidiva
- Livello di cooperazione con il Garante per porre rimedio
- Categoria di dati oggetto di violazione
- Adesione a codici di condotta o presenza di Certificazioni
- Circostanze attenuanti / aggravanti
- Benefici economici ottenuti o perdite evitate come conseguenza della violazione

Livelli sanzionatori

- A. Sanzioni amministrativa **fino a 10 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale** dell'esercizio precedente, se superiore, le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del Responsabile di cui agli articoli 8, 10, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37

- B. Sanzioni amministrative **fino a 20 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale** dell'esercizio precedente, se superiore, nel caso in cui le violazioni interessano i principi base del regolamento, condizioni per il consenso (art. 5, 6, 7 e 9) diritti degli interessati (12-22), trasferimento dati all'estero (44-49) e mancata ottemperanza ad un ordine del Garante

I concetti di Responsabilizzazione e
Rendicontazione

Pervadono tutti gli istituti, adempimenti e anche
le Sanzioni con il GDPR

- L'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati è fondamentale per un regime di protezione dei dati armonizzato. **Le sanzioni amministrative pecuniarie rappresentano un elemento centrale del nuovo regime introdotto dal regolamento per far rispettare le norme**, in quanto costituiscono un componente importante dell'insieme di strumenti di applicazione a disposizione delle autorità di controllo
- Il presente documento è destinato a essere utilizzato dalle autorità di controllo per garantire una migliore applicazione e attuazione del regolamento ed espone l'interpretazione comune delle disposizioni.

- **L'organo competente** ad irrogare le sanzioni di cui è il **Garante**.
- Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni può essere avviato a seguito di reclamo o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
- Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari a metà della sanzione irrogata.
- Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9 e da 18 a 28 della **legge 24 novembre 1981, n. 689**.

Le disposizioni del presente decreto
che sostituiscono sanzioni penali
con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse
anteriamente alla data di entrata
in vigore del decreto stesso,
sempre che il procedimento penale
non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, **dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque **intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti** dallo stesso svolti.

- L'interessato che ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati l'interessato può proporre **reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria**
- Tutte le controversie riguardanti l'applicazione della normativa in materia, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria – rito del lavoro
- La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie nonché il risarcimento del danno

- Ogni Stato dovrà disporre che una autorità pubblica indipendente sia incaricata di sorvegliare l'applicazione del Regolamento
- Autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri: l'autorità dello stabilimento principale



- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
- trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento decreto, individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione,
- denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo - assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui
- provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

- Indagine (accesso a tutti i locali del titolare)
- Correttivi (avvertimenti, ammonimenti)
ingiunzioni
- Infliggere sanzioni
- Consultivi
- Accreditare organi certificazione (ACCREDIA)

Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Il Corpo collabora all'attività ispettiva condotta dall'Autorità attraverso:

- il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare;
- il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare;
- l'assistenza nei rapporti con le Autorità Giudiziarie;
- la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
- lo sviluppo delle attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa;
- la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate;
- la segnalazione all'Autorità di tutte le situazioni rilevanti di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio.



GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

avv. Silvia Boschello

DPO certificata Bureau Veritas

s.boschello@bclpartners.com